



ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

| 23 Aprile 2019

PUBLIKA DAILY

Dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità

Domanda

In presenza di affidamento di un incarico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL 267/2000, quando è necessario acquisire la dichiarazione prevista dal d.lgs. 39/2013?

Risposta

Nell'ambito delle strategie per prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione, uno dei provvedimenti attuativi della legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190) è il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Per gli enti locali, le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 39/2013 si applicano, solamente, al segretario comunale e ai dirigenti. Negli enti locali, privi di figure dirigenziali, la norma si applica anche alle posizioni organizzative[1] a cui vengono attribuite le funzioni dirigenziali, a mente degli articoli 50, comma 10; 107 e 109, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Delimitato l'ambito applicativo della norma, va chiarito che la questione della dichiarazione sull'insussistenza della cause di inconfiribilità e incompatibilità trova la sua disciplina nell'articolo 20, del d.lgs. 39/2013, laddove si prevede che:

- a) all'atto del conferimento dell'incarico – quindi **prima** che esso abbia inizio – l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità del decreto (comma 1);
- b) nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto (comma 2);
- c) le dichiarazioni di cui sopra sono pubblicate nel sito web dell'ente che ha conferito l'incarico (comma 3), nella sezione Amministrazione trasparente> Personale;
- d) la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (comma 4).

Per gli incarichi dirigenziali presenti in un ente locale le situazioni in cui non è possibile conferire l'incarico (inconferibilità, appunto) sono essenzialmente tre, disciplinate rispettivamente nel:

- articolo 3, comma 1;
- articolo 4 comma 1;
- articolo 7, comma 2, del decreto.

Nel primo caso (art. 3, comma 1) si tratta di soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento).

Nel secondo caso (art. 4, comma 1) riguarda soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

L'ultimo caso (art. 7, comma 2), riguarda:

a) i soggetti che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico. (Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi);

b) i soggetti che nell'anno precedente abbiano fatto parte della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in virtù dell'art. 16 del decreto, spetta il compito di vigilare sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013, **anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.** In questi anni l'ANAC, in più circostanze, ha avuto modo di intervenire, con propri atti, sulla delicata materia del conferimento di incarichi in presenza di situazioni conclamate o a rischio di inconferibilità o incompatibilità.

Le principali disposizioni dell'ANAC – per coloro che intendessero approfondire la questione – sono:

- Orientamento n. 4/2014;
- Orientamento n. 99/2014;
- Delibera n. 1001 del 21 settembre 2016;
- Delibera n. 613 del 31 maggio 2016;
- PNA 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, paragrafo 3.7;
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016;
- Delibera n. 925 del 13 settembre 2017;
- Delibera n. 207 del 13 marzo 2019.

Premesso quanto sopra, la risposta al quesito è la seguente:

la dichiarazione prevista dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. 39/2013, relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico di

- segretario comunale;
- dirigente di ente locale;
- posizione organizzativa, in enti senza la dirigenza;
- incarico ex art. 110 TUEL 267/2000 (enti con o senza dirigenti);

deve essere acquisita prima del conferimento dell'incarico e pubblicata, in modo tempestivo, nel sito web dell'ente che conferisce l'incarico. In assenza della dichiarazione di cui al comma 1, dell'art. 20, d.lgs. 39/2013, l'atto di nomina non acquisisce efficacia, con tutte le negative conseguenze che ne consegue.

[1] Cfr. art. 2, comma 2, d.lgs. 39/2013;